

Art. 20 – Controllo dell'emergenza e sicurezza

1. Gli edifici scolastici sono dotati di un piano di emergenza verificato annualmente ed esposto all'albo.
2. Ogni plesso organizza almeno due prove di evacuazione l'anno.
3. In situazioni di pericolo è dovere di ogni dipendente:
 - a. Provvedere immediatamente alla eliminazione della fonte fisica di pericolo ove possibile senza rischio per nessuno, impedendo in ogni caso l'accesso alla zona.
 - b. Segnalare al più presto il pericolo o il guasto al Fiduciario di plesso il quale segnalerà il pericolo o il guasto al D.S. ed al R.S.P.P..
 - c. Utilizzare la procedura in vigore per isolare la zona fino all'eliminazione del pericolo o del guasto.
4. L'impianto elettrico e gli altri impianti non devono essere in alcun modo manomessi. Devono essere facilmente accessibili ed efficienti. Il quadro elettrico generale, la leva di intercettazione del gasolio e la saracinesca dell'acqua devono essere facilmente accessibili.
5. Non devono essere introdotti a Scuola materiali impropri, "arredi non autorizzati".
6. I locali, le superfici degli arredi, i davanzali devono essere tenuti normalmente sgombri da materiale, in modo da consentire l'areggiamento e la facile pulizia quotidiana o periodica da parte degli addetti.
7. Il materiale didattico o altro materiale non più utilizzato non deve essere depositato in locali impropri, ma deve essere opportunamente selezionato dagli insegnanti e dai collaboratori scolastici, smaltendo subito tutto il superfluo ed ingombrante.
8. Gli attrezzi ed i materiali delle pulizie strettamente necessari all'uso giornaliero devono essere riposti in appositi locali chiusi. Le scorte dei prodotti per le pulizie vanno tenute con le opportune cautele in apposito locale chiuso. I liquidi infiammabili non devono superare la quantità di litri 20 per ogni edificio, in caso di superamento di detto limite si dovrà provvedere ad una nuova valutazione del rischio
9. Tutto il personale si deve preoccupare che alla fine della propria attività i materiali utilizzati siano riordinati. In particolare il primo collaboratore scolastico ad entrare nell'edificio e l'ultimo ad uscirne deve accertare che gli impianti siano in sicurezza e le porte siano chiuse, sia per i locali di propria competenza sia per le parti comuni.
10. I docenti e i collaboratori scolastici devono riferire al fiduciario di plesso che a sua volta riferisce al dirigente scolastico ogni pericolo o problema di sicurezza rilevato.
11. I docenti spiegano agli alunni quali sono i comportamenti da assumere in caso di eventi "incendio, esondazione, terremoto, nube tossica". Spiegano quali sono i compiti del "apri e chiudi fila" e quali sono i percorsi da utilizzare per portarsi all'esterno dell'edificio.
12. Tutto il personale presente nei plessi è obbligato a partecipare alle periodiche esercitazioni di evacuazione.
13. Il personale non può esimersi dal partecipare a corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori.
14. I piani d'esodo sono affissi alle bacheche di ogni plesso e una copia è allegata al D.V.R. (Documento di valutazione dei rischi) per la libera visione da parte degli interessati. In tutti i locali sono esposte le planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e la collocazione dei mezzi di estinzione e di primo soccorso.
15. In ogni plesso scolastico saranno individuate e formate almeno due persone per garantire la costante presenza di almeno un addetto di primo soccorso e pronto intervento "antincendio", il quale sia in grado di intervenire quando si verificano infortuni o eventuali pericoli.
16. Un coordinatore per la sicurezza nominato dal Dirigente Scolastico organizza le esercitazioni periodiche (almeno due prove di evacuazione all'anno, una in autunno ed una in primavera), che evidenzieranno i principali rischi ed indicheranno i modi ed i mezzi di protezione e le vie d'esodo verso luoghi sicuri. Il Dirigente Scolastico ed il coordinatore della sicurezza effettueranno almeno annualmente il controllo sistematico dei locali, degli impianti, delle cassette mediche.
17. Il D.S., che ricopre l'incarico di R.S.P.P., in accordo con i Fiduciari di plesso, calendarizza le prove di evacuazione di ogni singolo plesso. Incarica il Fiduciario di plesso di individuare le varie figure e i compiti da assegnare in caso di evacuazione e redigere un organigramma. Il Fiduciario di plesso indicherà la persona incaricata di diramare l'allarme per l'evacuazione e incarica un collaboratore scolastico di prelevare dalla bacheca i piani d'esodo che consegnerà a chi gestisce l'evento quando raggiunge il punto di raccolta. Il Fiduciario, o chi per lui, coordina le prove di evacuazione, tiene i collegamenti con le forze dell'ordine in caso di loro intervento. Il coordinatore dell'evento dà l'autorizzazione per il rientro nel plesso e redige un verbale dove evidenzia eventuali carenze del piano d'evacuazione.
18. I collaboratori scolastici provvederanno ad ogni inizio turno di lavoro a verificare che i percorsi e le vie d'esodo siano liberi da qualsiasi ingombro.
19. I locali devono essere ben controllati ed aerati dopo le pulizie, per evitare ristagni di prodotti tossici ed odori sgradevoli.

20. L'R.S.P.P. verificherà i limiti di esposizione settimanale ai videoterminali.
21. Infortuni e malori:
22. in caso di malessere o di lieve infortunio dello studente verrà informata telefonicamente la famiglia (che è tenuta a fornire un numero di reperibilità per questi casi).
23. In caso di incidente o malessere grave, verrà chiamato il servizio di emergenza (118) e subito avvisata la famiglia e la Direzione dell'Istituto. Qualora i familiari non fossero raggiungibili, verranno immediatamente interessate le forze dell'ordine che provvederanno a rintracciarli.
24. Insegnanti e collaboratori scolastici non possono portare l'infortunato con il proprio mezzo a casa o al pronto soccorso.
25. Comunicazione e denuncia degli infortuni avvenuti a scuola o nel percorso casa - scuola e viceversa comportano la tempestiva compilazione e sottoscrizione degli appositi modelli, predisposti dall'ufficio di Segreteria, a cura del Personale Scolastico o dei Genitori.
26. Qualora uno studente desideri frequentare le lezioni nonostante sia infortunato, dovrà presentare un certificato medico che dichiari che l'infortunio non ne impedisce la normale frequenza.
27. Somministrazione farmaci. Il genitore è tenuto a presentare in forma riservata alla scuola ogni notizia utile a prevenire le emergenze (allergie, terapie particolari in corso, ecc.). In base ai dati della singola situazione verranno attivate le soluzioni più opportune nel rispetto delle indicazioni ministeriali. I docenti non possono prendere iniziative autonome a questo riguardo. (Si richiama la Circolare sulla somministrazione dei farmaci in orario scolastico pubblicata con nota del Ministero dell'Istruzione n°2315 del 25/11/2005).